

TESTO UNICO

IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA E DETERMINAZIONE DELLE RETTE DELLA CASA DI RIPOSO

- Legge 28 settembre 1992 n. 80;
- Decreto 18 febbraio 1993 n. 28;
- Decreto 11 dicembre 1995 n. 138;
- Legge 20 dicembre 2013 n. 174.

Legge 28 settembre 1992 n. 80 (pubblicata il 5 ottobre 1992)

Partecipazione degli utenti al finanziamento della Casa di Riposo, della Casa Famiglia e degli altri Servizi Socio-Sanitari.

Art. 1

Gli utenti del Servizio Socio-Sanitario, di cui alla Legge 3 maggio 1977 n. 21 e successive integrazioni e modifiche, possono essere chiamati a concorrere alle spese di finanziamento del Servizio.

TITOLO I

DELLA CASA DI RIPOSO

Art. 2

Gli ospiti della Casa di Riposo e/o i loro famigliari sono tenuti al pagamento della retta nella misura indicata al successivo art. 4.

Art. 3

Entro il 30 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale propone al Congresso di Stato l'ammontare mensile della retta degli ospiti della Casa di Riposo per l'anno successivo.

La retta è calcolata sulla base delle spese di gestione sostenute, escluse quelle sanitarie, desunte dai risultati del bilancio dell'anno precedente, approvato dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Congresso di Stato, tenuto conto della proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, determina l'ammontare mensile della retta degli ospiti della Casa di Riposo per l'anno successivo e provvede all'emanazione di un Decreto Reggenziale.

Art. 4¹

¹ Testo originario (Legge 28 settembre 1992 n. 80):

L'anziano, ospite della Casa di Riposo, è tenuto a cedere all'Istituto per la Sicurezza Sociale tutte le pensioni e tutti i redditi di cui sia titolare, fino all'importo della retta, determinata come descritto all'articolo precedente.

In deroga a quanto previsto dal superiore comma, l'ospite della Casa di Riposo ha il diritto di trattenere sulla propria pensione l'importo di L.200.000= mensili rivalutabili annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita stabilito dall'apposito Decreto Reggenziale.

Ove le pensioni e gli altri redditi non siano sufficienti, la differenza fra l'importo della retta e quanto corrisposto dall'anziano è posta in via solidale, nella misura del 50%, a carico del coniuge e dei figli, anche se non conviventi. Il restante 50% è a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Qualora l'anziano non abbia nè coniuge nè figli ovvero questi non siano titolari di redditi tali che permettano la corresponsione della quota di retta a loro carico, la stessa sarà posta integralmente a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale autorizzare l'esenzione dal pagamento totale o parziale della suddetta quota, sulla base dei criteri stabiliti con apposito regolamento, da emanarsi con Decreto Reggenziale su proposta del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale può richiedere un deposito cauzionale o altra forma di garanzia del pagamento della retta e può autorizzare la stipulazione di contratti di vitalizio.

Atto modificativo:

il terzo comma dell'articolo 4 della Legge 28 settembre 1992 n.80 è sostituito integralmente dalla disposizione dell'articolo 37, comma 5, della Legge 20 dicembre 2013 n. 174. Il testo sostituito è riportato nel presente documento come testo vigente.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della Legge 28 settembre 1992 n.80 è stato introdotto con l'articolo 37, comma 6, della Legge 20 dicembre 2013 n. 174. Il testo sostituito è riportato nel presente documento come testo vigente.

L'anziano, ospite della Casa di Riposo, è tenuto a cedere all'Istituto per la Sicurezza Sociale tutte le pensioni e tutti i redditi di cui sia titolare, fino all'importo della retta, determinata come descritto all'articolo precedente.

In deroga a quanto previsto dal superiore comma, l'ospite della Casa di Riposo ha il diritto di trattenere sulla propria pensione l'importo di L.200.000= mensili rivalutabili annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita stabilito dall'apposito Decreto Reggenziale.

Ove le pensioni e gli altri redditi non siano sufficienti, la differenza dell'importo della retta e quanto corrisposto dall'anziano è posta a carico dei famigliari fino al secondo grado di parentela, anche se non conviventi.

Qualora l'anziano non abbia nè coniuge nè figli ovvero questi non siano titolari di redditi tali che permettano la corresponsione della quota di retta a loro carico, la stessa sarà posta integralmente a carico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale autorizzare l'esenzione dal pagamento totale o parziale della suddetta quota, sulla base dei criteri stabiliti con apposito regolamento, da emanarsi con Decreto Reggenziale su proposta del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale può richiedere un deposito cauzionale o altra forma di garanzia del pagamento della retta e può autorizzare la stipulazione di contratti di vitalizio.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Congresso di Stato, su conforme proposta del Comitato Esecutivo, sentito il parere della Consulta sanitaria, provvederà all'aggiornamento delle quote relative alle rette della Casa di Riposo e del Servizio Territoriale Domiciliare dell'I.S.S.

TITOLO II

DELLA CASA FAMIGLIA

Art. 5

Gli ospiti della Casa Famiglia sono tenuti a cedere all'Istituto per la Sicurezza Sociale tutte le pensioni percepite, erogate dallo Stato e dall'ISS, a titolo di concorso al finanziamento della struttura.

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 6

Fino all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore le disposizioni adottate in materia dal Congresso di Stato e dagli organi amministrativi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 7

Le tariffe a carico degli utenti per le altre prestazioni erogate dal Servizio Socio-Sanitario a norma della Legge 3 maggio 1977 n. 21 sono stabilite con Decreto Reggenziale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 8

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 9

La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

DECRETO 18 febbraio 1993 n.28 (pubblicato il 26 febbraio 1993)

Ratifica Decreto 18 gennaio 1993 n.5 "Regolamento che stabilisce i criteri per l'esenzione dal pagamento totale o parziale della quota di retta per la Casa di Riposo."

Art.1

In esecuzione di quanto previsto all'art.4, commi 3° 4° e 5°, della Legge 28 settembre 1992 n.80, il presente regolamento disciplina i criteri per l'esenzione dal pagamento totale o parziale della quota di retta della Casa di Riposo a carico del coniuge e dei figli dell'ospite.

Art.2

Il reddito tenuto in considerazione dal presente regolamento è il reddito pro-capite all'interno del nucleo familiare di coloro che sono tenuti al pagamento della quota di retta prevista al 3° comma dell'art.4 della Legge 28 settembre 1992 n.80.

Art.3²

Qualora i soggetti tenuti al pagamento della quota di retta percepiscano un reddito pro-capite inferiore o pari all'ammontare della pensione sociale sono esentati dal pagamento.

Qualora percepiscano un reddito pro-capite superiore alla pensione sociale e inferiore o pari alla pensione integrata al minimo dei lavoratori dipendenti, sono tenuti a pagare, fatto salvo il diritto al mantenimento di un reddito pro-capite pari all'ammontare della pensione sociale, fino al 50% della quota di retta a loro carico.

Qualora percepiscano un reddito pro-capite superiore alla pensione integrata al minimo dei lavoratori dipendenti, sono tenuti a pagare, fatto salvo il diritto al mantenimento di un reddito pro-capite pari all'ammontare della pensione sociale, fino al 100% della quota di retta a loro carico.

Art.4³

[abrogato]

Art.5

Il reddito pro-capite dei lavoratori autonomi tenuti al pagamento della quota di retta non può essere inferiore al minimo stabilito dall'apposito Decreto Reggenziale per la rispettiva categoria di appartenenza ai fini del versamento del contributo al fondo pensioni.

Art.6⁴

² Testo originario (Decreto 18 febbraio 1993 n. 28):

Qualora i soggetti tenuti al pagamento della quota di retta percepiscano un reddito pro-capite inferiore o pari all'ammontare della pensione sociale sono esentati dal pagamento.

Qualora percepiscano un reddito pro-capite superiore alla pensione sociale e inferiore o pari alla pensione integrata al minimo dei lavoratori dipendenti, sono tenuti al pagamento della metà della quota di retta a loro carico.

Qualora percepiscano un reddito pro-capite superiore alla pensione integrata al minimo dei lavoratori dipendenti, sono tenuti al pagamento dell'intera quota di retta posta a loro carico.

Atto modificativo:

Il presente articolo è stato integralmente sostituito dall'articolo 2 del Decreto 11 dicembre 1995 n. 138. Il testo sostituito è riportato nel presente documento come testo vigente.

³ Testo originario (Decreto 18 febbraio 1993 n. 28):

Qualora i soggetti tenuti al pagamento della quota di retta ai sensi dei commi 2° e 3° dell'articolo precedente siano più di uno, si fa riferimento al reddito pro-capite più elevato.

Atto modificativo:

Il presente articolo è stato abrogato dall'articolo 4 del Decreto 11 dicembre 1995 n. 138.

⁴ Testo originario (Decreto 18 febbraio 1993 n. 28):

Per richiedere l'esenzione dal pagamento totale o parziale della quota di retta a loro carico, i soggetti interessati devono presentare ricorso in carta libera al Consiglio di Amministrazione dell'I.S.S., a norma dell'art.1 del Decreto 30 giugno 1992 n.48, corredato dai seguenti documenti:

- 1) stato di famiglia con visura catastale;
- 2) copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
- 3) dichiarazione attestante altri eventuali redditi percepiti.

Per ottenere i benefici di cui all'art.2 commi 1 e 2 del presente Decreto i soggetti interessati devono presentare una richiesta all'Istituto per la Sicurezza Sociale - Sezione Ragioneria e Contabilità corredata dai seguenti documenti:

- 1) stato di famiglia con visura catastale;
- 2) copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
- 3) dichiarazione attestante altri eventuali redditi percepiti.

Detta documentazione deve essere relativa ai nuclei familiari di tutti i soggetti tenuti al pagamento.

La decisione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale - Sezione Ragioneria e Contabilità deve essere portata a conoscenza dell'interessato entro 30 giorni dalla richiesta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la decisione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale - Sezione Ragioneria e Contabilità è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Decreto 30 giugno 1992 n.48.

L'esenzione dal pagamento totale o parziale decorre dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta e avrà effetto fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Detta documentazione deve essere relativa ai nuclei familiari di tutti i soggetti tenuti al pagamento.

Atto modificativo:

Il presente articolo è stato integralmente sostituito dall'articolo 3 del Decreto 11 dicembre 1995 n. 138. Il testo sostituito è riportato nel presente documento come testo vigente.